



ROMA CAPITALE

Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Tutela dagli Inquinamenti

Dipartimento Tutela Ambientale
Protezione Civile
15 MAG. 2015
Prot. QL 30777

ROMA CAPITALE
SECRETARIAZIONE
15 MAG 2015
N. RC 13549

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 106 del 15 MAG. 2015

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), concernente il superamento delle situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma.

VISTO
L'ASSESSORE
ALL'AMBIENTE E RIFIUTI

VISTO
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE RIFIUTI, RISANAMENTI
E TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
DOTT. SSA LUISA MASSIMIANI

VISTO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. SSA LUISA MASSIMIANI

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LIBORIO IUDICELLO

PREMESSO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, approvandone contestualmente lo Statuto e confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, nonché la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione della Società in S.p.A.;

che la Giunta Capitolina, a suo tempo, con deliberazione n. 33 del 28 gennaio 2004, ha approvato il contratto di servizio tra l'allora Comune di Roma, oggi Roma Capitale, e la Società AMA S.p.A., contratto riguardante la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro ed igiene urbana;

che, con successivi e distinti provvedimenti della medesima Giunta Comunale, sono stati prorogati nel tempo gli effetti del citato contratto di servizio, da ultimo, fino alla data del 31 luglio 2015, giusta deliberazione della Giunta Capitolina n.98 del 27 marzo 2015;

che nell'espletamento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in esecuzione di quanto previsto in seno all'art.7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, sussiste l'obbligo di procedere al trattamento dei rifiuti indifferenziati prima del loro conferimento in discarica;

che nell'ambito dell'ATO Roma, l'impiantistica autorizzata e disponibile a supporto della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani si esaurisce in n.4 impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), di cui:

n.2 (cc.dd. TMB "Malagrotta1" e "Malagrotta 2") riconducibili, anche indirettamente, al Consorzio Colari, con potenzialità di trattamento autorizzata pari a 1.500 t/giorno (6 giorni su 7);

n.2 (cc.dd. "Salario" e "Rocca Cencia") di proprietà AMA SpA, con potenzialità di trattamento autorizzata pari a 1.500 t/giorno (6 giorni su7);

nonché n. 1 impianto di Tritovagliatura, riconducibile, anch'esso, al Consorzio Colari, con potenzialità autorizzata pari a 1.280 t/giorno;

che, in disparte la capacità di trattamento singolarmente autorizzata nei rispettivi atti rilasciati dai competenti enti pubblici ed al netto dell'attività di trattamento riservata ai rifiuti indifferenziati prodotti nei comuni di Ciampino, Fiumicino e dello Stato Città del Vaticano, deve considerarsi che dal mese di aprile 2015, il flusso indirizzato ai TMB Colari (mediamente prossimo alle 1.300 t/g come risulta dal dato medio mensile di marzo 2015 e degli anni precedenti) ha subito un repentino calo a circa 900 t/g, come evidenziato da AMA SpA con propria relazione prot. 22781/U del 15/05/2015, per difficoltà connesse alla evacuazione del CdR (combustibile da rifiuti) prodotto da parte del Consorzio Colari;

che, contestualmente anche l'impianto di tritovagliatura del Consorzio Colari ubicato a Rocca Cencia, ha ridotto la disponibilità dei conferimenti, limitandolo al di sotto delle 700 t/g, rispetto alla potenzialità autorizzata (1280 t/giorno), assumendosi responsabilità per le quali l'Amministrazione si riserva ogni più opportuna iniziativa a tutela;

che, tale situazione ha comportato un progressivo incremento dei conferimenti presso gli impianti TMB di proprietà di AMA S.p.A., al fine di garantire la continuità della raccolta;

che, pertanto, allo stato attuale la potenzialità impiantistica disponibile, facendo operare al massimo gli impianti TMB di AMA S.p.A. è al limite per il pieno trattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti nella città di Roma e che a ciò si sono aggiunte problematiche sulle uscite del CdR (combustibile da rifiuti) e della FOS (frazione organica stabilizzata);

che, peraltro, lo stress e l'usura ai quali sono da giorni sottoposti, senza sosta alcuna, i predetti impianti di proprietà di AMA S.p.A., rischiano di generare malfunzionamenti o, comunque, imporranno interventi manutentivi più frequenti rispetto a quelli usualmente praticati, con conseguenti incrementi dei momenti di fermo impianto;

che, nel quadro appena delineato, si inserisce, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, il noto principio di prossimità territoriale, in forza del quale è inibito lo smaltimento (e quindi il trattamento che ne costituisce antecedente logico-operativo) dei rifiuti urbani in Regioni diverse rispetto a quella di produzione, salvo accordi tra Regioni;

che il sistema di trattamento, così come dettagliatamente sopra descritto, evidenzia talune fragilità, che si fondano essenzialmente su un rapporto di pressoché totale coincidenza tra la capacità complessiva di trattamento attualmente disponibile e la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti giornalmente nella città di Roma;

che detta coincidenza, che non può ragionevolmente prestarsi a scrutini di sostenibilità solo in chiave meramente aritmetico-algebrica non profila uno scenario chiaramente esente da criticità se solo si tiene conto degli innumerevoli fattori che possono variamente co-interagire nel determinare situazioni di stress operativo del sistema di trattamento: normale ed ordinaria manutenzione degli impianti, straordinaria manutenzione dei medesimi impianti legata al sopraggiungere di guasti improvvisi, fermo impianti di domenica e festivi dell'impiantistica, altri fattori di natura contingente ed esogena comunque determinanti flessioni del livello di operatività dell'impiantistica, ed altre ancora, fattori che, separatamente, ma anche in concorso tra loro sono in grado in qualsiasi momento di pregiudicare il già delicatissimo ed instabile equilibrio del sistema che caratterizza l'ATO Roma, il quale non evidenzia una capacità di trattamento c.d. di "garanzia";

che, comunque, ordinari fattori di stress operativo sono già ordinariamente rinvenibili, al netto delle dinamiche sopra descritte, anche nei normali andamenti di flusso della produzione di rifiuti indifferenziati della città di Roma, andamenti connotati storicamente da picchi di produzione recanti una ricorrente serialità almeno a far data dall'11 aprile 2013, termine dal quale è stato inibito il conferimento di rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01) nella discarica di Malagrotta all'epoca ancora operativa, nonché dall'incremento stagionale della produzione dei rifiuti nei mesi primaverili che trova il suo culmine proprio nel mese di maggio;

che detti momenti di criticità operativa nell'attività di trattamento, derivanti dalle fragilità sistemiche sopradescritte, come ampiamente noto anche agli onori della recente cronaca cittadina, determinano rallentamenti nell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, talvolta con giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta, stante l'interruzione del fisiologico e rigidamente sequenziale processo di trattamento che si poggia su un equilibrio a tratti precario che non consente soluzioni di continuità;

che l'Ente Roma Capitale è quindi allo stato impegnato, unitamente ad AMA SpA, nel reperire soluzioni operative che possano utilmente supportare un livello di maggiore efficacia e sostenibilità nella chiusura del ciclo dei rifiuti;

che in particolare, si è proceduto all'incremento della raccolta differenziata (ad oggi al 43%) che rappresenta la prima e più efficace azione per il consolidamento del sistema di gestione dei rifiuti e per la riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato da trattare;

che contestualmente AMA S.p.A.:

- sta procedendo all'acquisizione di disponibilità al conferimento presso impianti TMB, sia in ambito regionale che extraregionale;
- ha bandito, avvalendosi dell'opportunità offerta del c.d. Decreto Sblocca Italia, una gara per il servizio integrato di carico, trasporto e recupero energetico del rifiuto urbano residuo per un quantitativo annuo di 600.000 t/anno, che consentirà di mettere in sicurezza il sistema complessivo di gestione dei rifiuti indifferenziati a superamento delle fragilità e delle criticità attuali;
- ha regolarmente presentato, presso i competenti Uffici Regionali, apposita istanza prot. 35674/U del 28 luglio 2014 corredata dalla documentazione prevista nella deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 10 gennaio 2006, e che detta istanza risulta regolarmente acquisita agli atti regionali come da documentazione custodita in atti, volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di un impianto tritovagliatore mobile di AMA S.p.A., allo stato già nella sua disponibilità;

che la Regione Lazio con determinazione n. G05282 del 30 aprile 2015 ha autorizzato in via definitiva, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 l'impianto mobile di tritovagliatura;

che la stessa determinazione regionale dispone che *"l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale"*;

che l'impianto in questione, giusta Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 144 del 31 luglio 2014, era stato già impiegato per fronteggiare una precedente situazione emergenziale e posizionato presso il sito impiantistico aziendale di Rocca Cencia;

che, la Società AMA S.p.A., con relazione in data 15 maggio 2015, prot. n. 22781/U che in questa sede è da intendersi integralmente richiamata *per relationem* e conservata agli atti d'Ufficio, anche ai fini dell'apparato motivazionale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (cfr CDS Sez. VI, 4.10.2013 n. 4896), ha rappresentato, tra l'altro, che:

- a) l'impianto in questione risulta composto da due macchine entrambe semoventi, l'una con funzioni di trituratore (DOPPSTADT – modello DW3060, serie 726) e l'altra con funzione di vagliatore (DOPPSTADT – modello SM720 Profi, serie 106), entrambe regolarmente omologate con certificazione di conformità CE e conformi alla direttiva macchine D.P.R. 459/1996 e ss.mm.ii.;
- b) I rifiuti da trattare presso l'impianto di tritovagliatura recano codice CER di ingresso 20.03.01, l'operazione di recupero effettuata si sostanzia nel codice R12, mentre le frazioni di uscita recheranno CER 19.12.12 sia per la frazione di "sopravaglio" sia per la frazione di "sottovaglio" e CER 19.12.02

per i metalli ferrosi e saranno destinati ad impianti di recupero anche fuori Regione, venendo inoltre predisposto apposito registro di carico e scarico per garantire la tracciabilità del rifiuto trattato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

- c) La potenzialità massima nominale dell'impianto è pari a 300 t/giorno.
- d) L'impianto sarà esercito ai sensi dell'autorizzazione regionale G05282 del 30/04/2015 notificata ad AMA l'08/05/2015, e conseguentemente in base alle prescrizioni e dichiarazioni ivi contenute e che si intendono interamente richiamate;
- e) La messa in esercizio del Tritovagliatore mobile nel sito di Via Rocca Cencia 301 avverrà in conformità alla planimetria allegata alla sopra citata relazione di AMA S.p.A.;
- f) I luoghi deputati all'esercizio dell'attività del Tritovagliatore, nonché il personale e i dispositivi di protezione individuale e ogni altro aspetto comunque connesso alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei singoli operatori risulterà conforme alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008;
- g) la vigente garanzia finanziaria a suo tempo fornita da AMA S.p.A. è già operativa con riferimento all'impianto integrato di trattamento rifiuti di Rocca Cencia risulta capiente anche per le attività derivanti dal Tritovagliatore mobile, attesa l'invarianza complessiva degli attuali quantitativi dei rifiuti conferiti autorizzati, anche se AMA sta predisponendo una garanzia fideiussoria ad hoc per il tritovagliatore in questione giusta deliberazione di Giunta Regionale n. n. 864 del 9/12/2014;

che, pertanto al fine di garantire una tempestiva implementazione della capacità di ricezione e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e con ciò scongiurare l'insorgenza di fenomeni recanti carattere di emergenza igienico-sanitaria, si evidenzia la necessità di emanare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'autorizzazione alla messa in esercizio del citato impianto mobile di tritovagliatura presso il sito di proprietà di AMA SpA, sito in Roma, Via di Rocca Cencia 301, atteso che al momento l'Azienda, come sopra detto, è in attesa dell'autorizzazione regionale per l'effettuazione delle campagne di attività con il tritovagliatore mobile;

vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA


1. La messa in esercizio, da parte di AMA S.p.A. dell'impianto mobile di tritovagliatura presso il sito della stessa AMA S.p.A., sito in Roma, Via di Rocca Cencia n. 301, nel rispetto da parte della medesima Azienda, per tutto il periodo di vigenza del presente provvedimento, di quanto reso nelle dichiarazioni di cui in premessa, dalla lettera a) alla lettera g) contenute nella relazione di AMA S.p.A. prot. 22781/U del 15/5/2015, nel rispetto della determinazione della Regione Lazio n. G05282 del 30/04/2015, e più in generale l'adozione di tutte le misure necessarie ed opportune per garantire l'attività dell'impianto di tritovagliatura mobile in parola e l'ottimale funzionamento dello stesso, quale soluzione operativa che possa utilmente supportare un livello di maggiore efficacia e sostenibilità nella chiusura del ciclo dei rifiuti;
2. Gli effetti del presente provvedimento in coerenza con la sua natura contingibile ed urgente, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'ottenimento, da parte di AMA SpA dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'impianto di tritovagliatura mobile, nonché al rilascio di ogni altro titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1 e, comunque, non potranno eccedere il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza.

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e sia reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Capitolino e che sia notificato, ad opera della Polizia Locale Roma Capitale – Sezione PICS a termini di legge, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, alla "Città Metropolitana di Roma Capitale", all'AMA S.p.A.

La Polizia Locale Roma Capitale è incaricata di verificare la corretta esecuzione della presente ordinanza anche avvalendosi, ove necessario, della cooperazione delle altre forze di polizia.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".



IL SINDACO
PROF. IGNAZIO R. MARINO